



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Informazione di avvenuta risoluzione di contrasto

Rel. n. 137

Roma, 10 luglio 2012

**Oggetto: AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI - Pagamento degli onorari al difensore per l'opera prestata nell'ambito di giudizio penale - Opposizione alla liquidazione - Legittimazione passiva - Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.**

**PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - Pagamento degli onorari al difensore per l'opera prestata nell'ambito di giudizio penale - Opposizione alla liquidazione - Legittimazione passiva - Ministero della Giustizia - Sussistenza - Fondamento.**

Con la sentenza n. 8516 del 29 maggio 2012, Rv. 622818, le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. P. Vittoria; Rel. A. Cappabianca; P.M. R. Cenniccola -concl. diff.-; in causa Ricci Stefano c/Agenzia delle Entrate e Procura della repubblica presso il Tribunale di Brescia; n. Reg. Gen. 4811/09; resa all'udienza del 24 aprile 2012; n. Reg. Sez. 260/12), hanno risolto il contrasto di giurisprudenza sollevato con l'ordinanza 9 giugno 2011 n. 12621, dalla Prima Sezione Civile ed attinente all'individuazione dell'amministrazione statale, cui spetta la legittimazione passiva a stare nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, previsto dall'art. 170 del d.p.r. 115/2002, atteso il termine generico "erario" usato dalla legge in vari punti del d.p.r. citato.

In particolare, le S.U. hanno dato atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si erano nel tempo coagulati intorno alla questione su riferita; infatti, *"alcune pronunzie dimostrano d'intendere che l'ambito della legittimazione passiva dei procedimenti di opposizione alla liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato è conclusivamente tratto, in via speculare, dalla previsione di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002"*. Altra pronuncia *"in base ad una valutazione eminentemente letterale del dato normativo, attribuiscono ruolo centrale, ai fini della rappresentanza dell'interesse pubblico nei*

*procedimenti in oggetto, al Pubblico Ministero”.* Altro indirizzo ancora reputava legittimata passiva l’Agenzia delle Entrate, “*essenzialmente in funzione dell’applicazione analogica delle disposizioni in tema di legittimazione passiva previste, in relazione al procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, dall’art. 99 d.p.r. 115/2002, che espressamente attribuisce all’ufficio finanziario, ruolo di parte nel relativo processo*”. Ulteriore impostazione riteneva, invece, parte necessaria il Ministero della Giustizia, quale soggetto in concreto chiamato a far fronte ai relativi esborsi.

Il *dictum* ha mostrato di condividere quest’ultima ricostruzione ermeneutica, sul fondamentale rilievo del carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di natura civile, del procedimento di opposizione regolato dall’art. 170 del d.p.r. 115/2002, nonché della titolarità del debito oggetto del giudizio in capo al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio grava il relativo onere economico.

Le S.U. hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

***<<Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'“erario”, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria>>.***

(Red. Francesca Ceroni)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)